

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

In questo numero:

- Società e soci – Termini di accertamento sempre più interdipendenti: dal raddoppio alla possibile estensione delle riduzioni premiali.
- Indagini bancarie dopo Strasburgo – Le nuove garanzie CEDU non consentono di recuperare in Cassazione vizi non tempestivamente dedotti.
- Ottemperanza tributaria – Accesso al giudizio dopo novanta giorni, senza preventiva costituzione in mora.
- Credito IVA e controlli automatizzati – Il controllo ex art. 54-bis non può sostituire l'accertamento quando sono necessarie valutazioni giuridiche.
- Dichiarazione IVA omessa – Nuove modalità di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati disponibili e ruolo del contraddittorio.
- Recesso del socio – Effetti della successiva liquidazione della società e rilevanza dell'avviamento residuo.
- Fisco e sport – Agevolazioni, lavoro sportivo, soglia di 15.000 euro, rimborsi ai volontari e disciplina IVA dopo la circolare n. 7/E del 2026.

Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione

dell'imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l'Agenzia delle entrate dà attuazione all'articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2025, pag. 1629).

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all'Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l'imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione "a monte" rispetto all'eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell'azione accertatrice, entro il termine previsto dall'articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d'affari e liquidare l'imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.